



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Oggetto: DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (“Decreto Sostegno”)

La presente circolare costituisce un aggiornamento alla circolare CNR 2/2021 in seguito all’emanazione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che ha previsto:

1) Sospensione verifiche articolo 48 bis DPR 602/72 (a seguito della sospensione dei termini di versamento delle cartelle esattoriali).

L’art. 4 comma 1 lett. a) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 interviene nuovamente sull’articolo 68 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 (Decreto Cura Italia) sospendendo i termini di sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Ai sensi dell’art. 153 del D.L. 34/2020 (convertito con modifiche, in legge 77/2020) che rinvia ai termini del citato art. 68 c. 1, le verifiche di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 sono di conseguenza sospese sino al 30 aprile 2021.

2) Pignoramenti presso terzi

L’art. 4 c. 2 del D.L. 41/2021 è inoltre intervenuto a modificare l’art. 152 del citato D.L. 34/2020 estendendo il periodo di validità di quest’ultimo al 30 aprile 2021.

Sono quindi sospesi per il periodo intercorrente fra l’entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/05/2020) e il 30 aprile 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dagli agenti della riscossione e dagli altri soggetti titolati, prima di tale ultima data ed aventi ad oggetto:

- stipendio;
- salario;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;
- pensione;
- di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla medesima data, all'agente della riscossione.

Per le eventuali richieste di informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali al Dr. Paolo Collacchi 06/49933784 oppure alla Dr.ssa Valentina Serra 06/49933696.

Il Dirigente
(dott. Fabrizio Fratini)